

IL CONSIGLIO PASTORALE AFFARI ECONOMICI

- Regolamento -

Art. 1 - Natura: Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della Parrocchia (C.P.A.E.), costituito dal Parroco in attuazione al can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organo di partecipazione dei fedeli alla gestione economica della Parrocchia.

Art. 2 - Fini: Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

- Coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- Approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- Verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520, § 2, per le Parrocchie affidate ai Religiosi;
- Esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- Curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia con il deposito dei relativi atti e documenti presso La Curia Diocesana (can. 1284, § 2, n. 9) e l'ordinaria archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3- Composizione: Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli laici, nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i Consiglieri devono essere eminenti per intelligenza morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con lo spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento. I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i Consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti a giudizio insindacabile della Curia Diocesana.

Art. 4 - Incompatibilità: Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

Art. 5- Compiti del Presidente: spetta al Presidente:

- La convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
- La fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- La presidenza delle riunioni;
- La designazione del Segretario.

Art. 6 - I compiti del Consiglio: Il C.P.A.E. ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212, § 3.11. Il Parroco ne recherà e ascolterà attentamente il parere, e non se ne discosterà se non per gravi motivi, e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta esclusivamente al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Art. 7 - Riunioni del Consiglio: Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche persone in qualità di esperti.

Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8 - Vacanza di seggi nel Consiglio: Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9 - Esercizio: L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio - al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato alla Comunità, e sottoposto dal Parroco alla Curia Diocesana.

Art. 10 - Informazioni alla Comunità Parrocchiale: Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale il rendiconto sull'utilizzo delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opposte iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il mantenimento dei luoghi sacri.

Art. 11 - Validità delle sedute e verbalizzazione: Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 12 - Rinvio a norme generali: Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicheranno le norme del Diritto Canonico.